

IPOTESI BOZZA DI LAVORO

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *“Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”* ed, in particolare, l'articolo 27;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli Istituti di Istruzione”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *“Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 95 del 2017 le modalità attuative dei concorsi interni e del relativo corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- RITENUTO di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n.95 del 2017 e delle relative finalità;
- ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

CAPO I

**MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE
ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO**

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo") le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato attraverso:

- a) i concorsi interni per titoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo;
- b) i concorsi interni per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo;
- c) un concorso interno per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo.

CAPO II

**ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO
MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI**

Articolo 2

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legislativo.

Articolo 3

(Requisiti di partecipazione e esclusione dai concorsi)

1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. Non è ammesso ai concorsi il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed un giudizio complessivo inferiore a buono.
3. È, altresì, escluso dai concorsi, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. Costituisce, altresì, causa di esclusione dai concorsi l'aver riportato, prima della conclusione delle procedure concorsuali, un giudizio complessivo inferiore a "buono" ovvero una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2.
5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
6. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo superiore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 4
(Bando di concorso)

1. I concorsi sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all'articolo 7 del presente decreto:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
- c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

- A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 14;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 4;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 7;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - 5) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;
 - 6) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 4;
 - 7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, organizzati dall'Amministrazione e oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;
 - 8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;
 - 9) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 4.
2. La valutazione è limitata esclusivamente ai titoli indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e i criteri di massima per la graduale valutazione degli stessi per l'attribuzione dei relativi punteggi. Delle determinazioni assunte ne è data comunicazione sul sito web della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice.
4. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso, validata dall'ente matricolare competente.
5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che sono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO III

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME

Articolo 9

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo.
2. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del presente decreto.
3. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali di cui all'articolo 3, comma 6, può seguire o precedere le prove d'esame, in relazione al numero dei candidati.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che superano le prove d'esame.

Articolo 10

(Bando di concorso)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, il bando di concorso indica:
 - a) le materie oggetto delle prove d'esame, ivi compreso l'accertamento facoltativo della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica e la votazione minima da conseguire;
 - b) la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario della prova scritta con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la relativa ripartizione dei candidati tra le stesse.

Articolo 11

(Prove d'esame)

1. Le prove d'esame del concorso di cui al presente Capo sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla vertente sulle materie indicate nell'articolo 17, commi 2 e 3 lettera a) e b) del decreto 28 aprile 2005, n. 129. La predisposizione dell'archivio informatico dei quesiti, curata dalla Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio Attività Concorsuali, può essere acquisito da qualificati istituti pubblici o privati. La banca dati dei quesiti viene pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet della Polizia di Stato. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. Il candidato che riporta una votazione non inferiore a sei decimi supera la prova scritta e viene ammesso a sostenere il colloquio. L'ammissione al colloquio è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

3. Le modalità di svolgimento del colloquio sono disciplinate dall'articolo 17, commi 3, 4, 5 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129 . Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

Articolo 12

(Formazione e approvazione della graduatoria)

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO IV

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER 1.000 POSTI

Articolo 13

(Rinvio)

1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II, V e VI si applicano anche al concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, riservato ai soli sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo.

CAPO V

CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 14

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso per la nomina alla qualifica di vice ispettore, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori dei concorsi di cui al Capi I, II, III e IV.

Articolo 15

(Durata e finalità)

1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di due mesi ciascuna, di cui:
 - a) una realizzata in modalità *e-learning*, presso la sede di servizio o di assegnazione ;
 - b) una di formazione residenziale presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e, ove lo richiedano esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri Istituti e Scuole della Polizia di Stato;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione.
2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

Articolo 16
(Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 17
(Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 55 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 18
(Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19
(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 20.
3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito ai servizi d'istituto e ammesso a partecipare alla frequenza del corso successivo, come previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.
4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della

Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.

6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Articolo 20

(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.

2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.

3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.

4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.

5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.

6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.

7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, devono essere previsti i relativi supplenti.

8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 21

(Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i

cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 22
(Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 19 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto".
2. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo quanto indicato al comma 1.
3. Le graduatorie parziali sono redatte in base al giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo 19.
4. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
5. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,